

possa essere assunto all'ufficio di giurato colui il quale è stato assolto per insufficienza di indizi in un reato gravissimo, quando può sempre riaprirsi il processo?

Ciò a me non pare corretto; quindi, delle due l'una: o si modifichi l'articolo 3, n. 1 nel senso che l'ordinanza per insufficienza di indizi debba figurare fino a quando non si verifichi la prescrizione (ed a questo proposito presenterò un emendamento che spero la Commissione farà suo); oppure si modifichi l'articolo 6, n. 2 della legge dei giurati nel senso di escludere dall'ufficio di giurato gli assoluti con ordinanza per insufficienza di indizi fino a quando non sia intervenuta la prescrizione.

*Voce.* O per incapacità.

**Manna.** Si tratta appunto di un'incapacità che vorrei mantenuta; ragione per cui io non posso neppure concordare con l'onorevole Nocito il quale pensa che il disegno di legge, sotto un certo aspetto, abbia fatto un passo indietro.

È necessario, onorevole Nocito, che nel casellario giudiziario si faccia menzione del fallimento, perchè Ella m'insegna che i falliti, quando non siano stati riabilitati, vanno incontro a certe incapacità; ad esempio, non possono essere tutori, non elettori, ecc.; ora quella menzione nel certificato del casellario serve anche per determinare la capacità giuridica delle persone.

Io quindi non convengo con gli onorevoli Aguglia e Monti-Guarnieri nel combattere il n. 1 dell'articolo 3 del disegno di legge. (*Interruzioni*).

No, perchè l'onorevole Aguglia vuole che delle sentenze di assoluzione per non provata reità si faccia menzione, e l'onorevole Monti-Guarnieri desidererebbe figurassero le ordinanze assolutorie per insufficienza d'indizi, mentre per me è grave che una iscrizione nel certificato penale per insufficienza d'indizi accompagni il cittadino fino alla morte.

**Monti Guarnieri.** Meno male che non lo accompagna dopo.

**Manna.** Colla morte, onorevole Monti-Guarnieri, il cartellino sparisce; le condanne e le assoluzioni però non si distruggeranno mai.

**Monti-Guarnieri.** Al tempo del Papa l'accompagnava anche venti anni dopo morto.

**Manna.** Concludendo, mi limito a chiedere che almeno, non iscrivendo nel certificato le ordinanze di assoluzione per insufficienza

di indizi, sia modificato l'articolo 6, n. 3 della legge per l'ordinamento dei giurati nei sensi da me indicati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Berenini.

**Berenini.** Non aggiungerò parole al coro di lodi, che furono tributate dai precedenti oratori a questo disegno di legge che finalmente sta per entrare nella nostra legislazione, che da tempo era reclamato, e che soltanto è a deplorare che giunga troppo tardi. Però alle osservazioni che sono state fatte dai colleghi, che hanno parlato prima di me, desidero aggiungerne un'altro che mi sembra di qualche peso e che per sé sola vale a rispondere alle osservazioni, nelle quali non consento, degli onorevoli Aguglia e Monti-Guarnieri.

Per me il casellario giudiziale deve soddisfare a queste esigenze: da un lato non deve pesare come una pena sulla vita civile del cittadino; dall'altra deve essere il documento irrefragabile che faccia la storia biografica dell'individuo. Per questi due principî, e volendo che il casellario sodisfi a coteste due esigenze, una sola distinzione conviene fare, quella relativa al modo onde il certificato penale deve essere rilasciato. Per la materia, onde esso si compone, cioè, per tutte le indicazioni che vi si debbono fare, sarò lieto quanto più largo esso sia, perchè anche ciò che sembra non essere di attinenza diretta della vita criminosa dell'individuo, però vi ha certo un riferimento indiretto, e a volte importantissimo, sicchè deploro per esempio che non si trovi più nel testo concordato l'indicazione dei dati antropometrici. Non sono in ciò d'accordo collega Nocito, che, per esempio, non avrebbe voluto che si segnassero le sentenze di inabilitazione, interdizione e fallimento.

Perchè questi fatti sono talvolta indifferenti, ed è augurabile al cittadino che possano essere sempre indifferenti per la sua vita, ma talvolta possono essere di una straordinaria importanza, non solo a danno del cittadino, ma anche a suo vantaggio, specialmente per ciò che riguarda le istruttorie penali, le quali non condurrebbero, come spesso avviene, a giudizi che naufragano di fronte alle eccezioni defensionali formentanti gli elementi di cause dirimenti, che si sarebbero ben conosciute prima, se la storia biografica dell'individuo fosse stata interamente consegnata nel casellario giudiziale.